



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Chiamata unica scuola primaria e secondaria Sintesi della disciplina delle sanzioni

Articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg

Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

La sanzione viene applicata per la mancata accettazione a proposte contrattuali ad orario pieno (24 ore) solo per i docenti che risultano essere gli aventi diritto alla proposta medesima.

Modalità interpello	Rinuncia dell'avente diritto	Sanzione
SMS	Mancato riscontro all'SMS entro le ore 9.00 del giorno successivo all'invio oppure rinuncia formale equivalgono a rifiuto proposta	L'aspirante non può essere interpellato dal Dirigente dell'istituzione scolastica che ha inviato l'SMS, per i successivi incarichi che si rendano disponibili
CHIAMATA UNICA SCUOLA PRIMARIA	Mancata selezione ed invio del posto equivale a rifiuto proposta	L'aspirante non può essere interpellato dal Dirigente dell'istituzione scolastica a cui si riferisce il posto non selezionato, per i successivi incarichi che si rendano disponibili

Come per gli SMS, anche con il sistema Chiamata unica l'istituto della sanzione opera su ogni **disponibilità (o posto) ad orario pieno** per la quale il docente risulti essere in posizione utile per l'assegnazione della proposta contrattuale e non abbia provveduto, in sede di Chiamata unica, ad effettuare alcuna selezione.

Quindi si potrebbero verificare i seguenti casi:

1. nel caso in cui il posto venga assegnato ad un docente che **precede** l'interessato in ordine di graduatoria, non viene applicata alcuna sanzione;
2. nel caso in cui il posto venga assegnato ad un docente che **segue** l'interessato in ordine di graduatoria, viene applicata la sanzione.

La mancata selezione ed invio di una proposta contrattuale su spezzone (< 24 ore) non è sanzionata.

La **mancata sottoscrizione del contratto di lavoro** e/o la **mancata assunzione in servizio** comportano l'applicazione della sanzione che prevede l'impossibilità di conseguire sia incarichi annuali sia supplenze temporanee per tutte le graduatorie del medesimo insegnamento da tutte le istituzioni scolastiche.